

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Area Strategie e Controllo Società ed Enti Partecipati**

**DI CONCERTO CON:**

- **Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare**

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO RICOGNITORIO DEI DIRITTI PATRIMONIALI DEL COMUNE DI MILANO E DI F2I (E SUOI AVENTI CAUSA) SULLE RISERVE DI SEA S.P.A. CONNESSI ALLA COMPRAVENDITA DEL 29,75% DEL CAPITALE SOCIALE PERFEZIONATASI IN DATA 29 DICEMBRE 2011, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 1 LUGLIO 2019.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Carlo Pelagatti - Area Strategie e Controllo Società ed Enti Partecipati*

## IL DIRETTORE (Area Strategie e Controllo Società ed Enti Partecipati)

### VISTO

- ✓ Gli articoli 107, 153 c. 5, 183 e 191 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- ✓ Lo Statuto del Comune di Milano;

### PRESUPPOSTO

#### Visti altresì:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 14 novembre 2011, avente ad oggetto “*Alienazione delle quote azionarie nelle Società Partecipate SEA S.p.A. – Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. – determinazioni*”;
- il Contratto definitivo di compravendita di azioni SEA S.p.A. stipulato tra il Comune di Milano e F2i in data 29 dicembre 2011, in atti P.G. n. 926168/2011 e n. 923069/2011;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 2743 del 23 dicembre 2013, avente ad oggetto “*SEA S.p.A. - cessione del contratto di compravendita di azioni e del Patto parasociale relativo alla gestione della Società*”;
- l’Accordo di cessione di contratto di compravendita di azioni SEA S.p.A. del 29 novembre 2013, tra F2i e 2i Aeroporti S.p.A., in atti P.G. n. 783118/2013 e n. 783280/2013;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 1 luglio 2019, avente ad oggetto “*Ricognizione dei diritti del Comune di Milano e di F2i (e suoi aventi causa) sulle riserve di SEA S.p.A. connessi alla compravendita del 29,75% del capitale sociale perfezionatasi in data 29 dicembre 2011*”, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

#### Premesso che:

- il Comune di Milano è Socio, con una partecipazione attualmente pari al 54,81% del capitale, della Società per azioni Esercizi Aeroportuali SEA S.p.A. (di seguito SEA S.p.A.) avente per oggetto l’esercizio delle attività di progettazione, costruzione e gestione di aeroporti, nonché di qualsiasi attività connessa e complementare alla gestione aeroportuale ed al traffico aereo;
- in data 29 dicembre 2011, in esito a gara ad evidenza pubblica espletata in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 14 novembre 2011, il Comune di Milano e F2i - Fondi Italiani per le Infrastrutture Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (di seguito F2i - ) hanno stipulato, mediante scambio di corrispondenza, un contratto di compravendita di azioni (di seguito Contratto), in base al quale F2i ha acquistato dal Comune n. 74.375.000 azioni, pari al 29,75% del capitale sociale di SEA S.p.A.;
- il Contratto prevede all’art. 7.1 “*Dividendi*”:

*“7.1.1 Le Parti convengono che le Azioni avranno godimento a decorrere dal 1° gennaio 2012 per gli utili maturati e maturandi dopo tale data. Il diritto alla percezione dei dividendi relativi agli anni precedenti, seppure deliberati e distribuiti dopo il 1° gennaio 2012, spetta in via esclusiva al Comune di Milano con la conseguenza, tra l’altro che il dividendo ordinario relativo all’esercizio 2011 spetterà e sarà pagato dalla Società al Comune di Milano.*

*7.1.2. L’Acquirente prende atto che il dividendo straordinario deliberato dall’assemblea ordinaria della Società in data 3 maggio 2011, come eventualmente integrato, modificato o sostituito, per complessivi Euro 147.369.985,85, di cui Euro 124.614.586,334 di spettanza del Comune di Milano (il “Dividendo Straordinario”), dovrà essere corrisposto al Comune di Milano per l’intero importo di Euro 124.614.586,334”;*

- il contenuto della disposizione di cui al sopra trascritto art. 7.1.1 è stato coerentemente riportato nella girata del certificato azionario rappresentativo delle azioni oggetto di compravendita, nonché

- trascritto, in pari data, nel libro soci di SEA S.p.A.;
- l'art. 7.1 del Contratto è stato formulato in attuazione della citata deliberazione n. 57 del 14 novembre 2011, con cui, in sede di determinazione del prezzo di cessione delle azioni da porre a base di gara, sulla base della valutazione operata dall'Advisor del Comune (in atti P.G. n. 808731 del 9 novembre 2011) il Consiglio comunale:
  - ha preso atto che nella suddetta valutazione di SEA S.p.A. - compresa tra 1.345 e 1.537 milioni di euro - *“non è considerata la distribuzione dei dividendi, qualora intervenuta anteriormente all'operazione di cessione di una quota di partecipazione a beneficio esclusivo degli attuali azionisti”* (pag. 9 della deliberazione);
  - ha dato atto che quella sopra esposta è la *“situazione che concretamente riguarda la presente Amministrazione comunale, Socio di maggioranza, che ha già espresso la volontà di approvare la distribuzione del dividendo straordinario 2011 pari a euro 147 milioni (di cui 124,6 di spettanza del Comune di Milano)”* (pag. 9, nonché punto n. 6 del dispositivo, pag. 13 della deliberazione);
  - ha, conseguentemente, modificato *“il valore minimo stimato, così evidenziandosi un nuovo intervallo di valore tra euro 1.198 milioni e euro 1.390 milioni”* (cfr. pag. 9 della deliberazione);
  - ha, inoltre, disposto di inserire, tra gli elementi essenziali del bando di gara, la previsione secondo cui *“i dividendi SEA S.p.A. ... omissis ... maturati nell'esercizio 2011 e relativi alle quote oggetto di alienazione da deliberarsi in occasione del bilancio 2011 saranno di competenza dell'Amministrazione comunale”* (cfr. pag. 11 della deliberazione);
  - in data 29 novembre 2013 2i Aeroporti S.p.A. ha acquistato da F2i il pacchetto azionario oggetto del Contratto, con operazione perfezionatasi il successivo 20 dicembre 2013, prendendo atto di quanto riportato nella girata del certificato azionario dal Comune a F2i e subentrando in tutti i diritti ed obblighi di F2i derivanti dal Contratto medesimo, ferma restando la responsabilità solidale di F2i ai fini dei citati diritti ed obblighi;

**Preso atto** che il sopra trascritto art. 7.1 del Contratto:

- da una parte, ha avuto integrale esecuzione con riferimento alla previsione contenuta nell'art. 7.1.2, in quanto il c.d. Dividendo Straordinario è stato interamente corrisposto da SEA S.p.A. al Comune per effetto dei versamenti effettuati in data 17 dicembre 2012 e in data 18 dicembre 2013, come da documentazione agli atti comunali;
- dall'altra parte, ha avuto ad oggi solo parziale esecuzione con riferimento alla previsione contenuta nell'art. 7.1.1, dal momento che l'Assemblea degli Azionisti di SEA S.p.A. in data 3 maggio 2012, a fronte di un utile di esercizio 2011 pari ad euro 49.403.324, ha deliberato la distribuzione di dividendi per il solo importo di euro 17.738.884 – successivamente versati - destinando invece la restante parte di utili, pari a euro 31.664.440, a riserva straordinaria, a fronte delle esigenze di tutela patrimoniale e finanziaria della Società all'epoca esistenti in relazione al contesto normativo e contrattuale di riferimento;

**Preso, altresì, atto che:**

- il quadro complessivo delle disposizioni deliberative e contrattuali sopra descritto, unitamente al sopravvenuto mutato assetto della proprietà delle partecipazioni sociali di SEA S.p.A., ha reso opportuna una ricognizione, effettuata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 20 del 1 luglio 2019, dei diritti del Comune e di F2i (e suoi aventi causa) sulle riserve oggi esistenti nel patrimonio di SEA S.p.A. connessi alla compravendita del 29,75% del capitale sociale perfezionatasi in data 29 dicembre 2011, per quanto ad oggi non ha ancora trovato esecuzione;
  - gli esiti della ricognizione effettuata dal Consiglio comunale, con la citata deliberazione n. 20/2019, sono di seguito riportati:
1. il Socio Comune ha diritto a percepire, sino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 31.664.440= (corrispondente al delta tra gli utili maturati nel 2011 ed il dividendo ordinario, già distribuito, relativo allo stesso esercizio 2011), riserve per complessivi euro 26.775.276, di cui euro 17.355.105 relativi alla propria attuale quota di partecipazione al capitale sociale di SEA S.p.A. (pari

- al 54,81%) ed euro 9.420.171 relativi all'ulteriore quota del 29,75% oggetto del Contratto;
2. una volta distribuite al Comune le riserve nella misura sopra indicata, la distribuzione di ulteriori riserve avverrà in favore dei titolari *pro tempore* delle azioni oggetto del Contratto, in proporzione alla quota posseduta al momento della deliberazione assembleare di distribuzione;
  - la suddetta ricognizione consentirà alla SEA S.p.A., nei tempi e con le modalità che verranno stabilite dall'Assemblea dei Soci, di dare agevole attuazione al mandato di pagamento alla medesima conferito in sede di cessione delle azioni in parola;

**Considerato** che, come anche previsto nel punto due del dispositivo della deliberazione consiliare n. 20/2019, agli Uffici comunali compete porre in essere tutte le attività e gli atti necessari al fine di assicurare che l'eventuale distribuzione delle riserve ad oggi esistenti nel patrimonio di SEA S.p.A. avvenga nei termini previsti nella deliberazione medesima;

**Visto** lo schema di atto ricognitorio dei diritti patrimoniali del Comune e di F2i (e suoi aventi causa) sulle riserve di SEA S.p.A. connessi alla compravendita del 29,75% del capitale sociale perfezionatasi in data 29 dicembre 2011, predisposto in esecuzione della più volte richiamata deliberazione di Consiglio comunale n. 20/2019, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), che verrà perfezionato tramite scambio di corrispondenza;

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

## **DETERMINA**

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui espressamente richiamate, lo schema di atto ricognitorio dei diritti patrimoniali del Comune di Milano e di F2i e suoi aventi causa sulle riserve di SEA S.p.A. connessi alla compravendita del 29,75% del capitale sociale perfezionatasi in data 29 dicembre 2011, per quanto ad oggi non ha ancora trovato esecuzione, in attuazione della deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 1 luglio 2019, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di dare atto che l'Atto ricognitorio di cui al precedente punto 1- verrà perfezionato tramite scambio di corrispondenza tra i Soggetti interessati;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la presente determinazione dirigenziale è esecutiva all'atto della sua sottoscrizione.

IL DIRETTORE (Area Strategie e Controllo Società ed Enti Partecipati)  
Laura Peroncini (Dirigente Adottante)

IL DIRETTORE DI DIREZIONE  
Silvia Brandodoro (Resp. di concerto)

Milano, lì ..... 2019

Spettabile  
**F2i - Fondi Italiani per le Infrastrutture Società di Gestione del  
Risparmio S.p.A.**

.....  
.....

Spettabile  
**2i Aeroporti S.p.A.**

.....  
.....

**Oggetto: Atto ricognitorio dei diritti patrimoniali del Comune di  
Milano e di F2i e suoi aventi causa sulle riserve esistenti nel  
patrimonio netto di SEA S.p.A. connessi alla compravendita del  
29,75% del capitale sociale perfezionatasi in data 29 dicembre  
2011.**

Egregi Signori,

al fine di dare seguito agli Atti assunti dai competenti Organi comunali  
e societari con riferimento ai diritti patrimoniali sulle riserve esistenti  
nel patrimonio netto di SEA S.p.A., connessi al contratto di  
compravendita di Azioni sottoscritto in data 29 dicembre 2011, Vi  
riportiamo di seguito il testo di Atto ricognitorio dei suddetti diritti.

\* \* \*

**ATTO RICOGNITORIO DEI DIRITTI PATRIMONIALI DEL COMUNE DI MILANO E DI F2I E SUOI AVENTI CAUSA SULLE RISERVE ESISTENTI NEL PATRIMONIO NETTO DI SEA S.P.A. CONNESSI ALLA COMPRAVENDITA DEL 29,75% DEL CAPITALE SOCIALE PERFEZIONATASI IN DATA 29 DICEMBRE 2011.**

**TRA**

Il **COMUNE DI MILANO** (di seguito, per brevità, "Comune"), con sede legale in Piazza della Scala, n. 2, codice fiscale e partita I.V.A. 01199250158, rappresentato da ....., nato/a a .....il ....., e da ....., nato/a a .....il ....., i/le quali intervengono al presente Atto in qualità rispettivamente di .....e di ....., muniti/e dei poteri per quanto *infra*, in virtù dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 71 dello Statuto del Comune di Milano, adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 3 ottobre 1991 con deliberazione n. 653 e successive modificazioni, nonché in virtù dei provvedimenti sindacali di conferimento d'incarico dirigenziale rispettivamente P.G. n. .... del ..... e P.G. n. .... del ....., e della deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 1 luglio 2019, e della Determinazione dirigenziale della Direzione ..... n. .... del ..... 2019, agli atti del Comune;

**E**

**F2i - Fondi Italiani per le Infrastrutture Società di Gestione del Risparmio S.p.A.**, in nome per conto e nell'interesse di F2i Terzo Fondo per le Infrastrutture (di seguito, "Terzo Fondo"), che è subentrato ad F2i Fondo Italiano per le Infrastrutture (di seguito, "Primo Fondo") a seguito della fusione per incorporazione del Primo Fondo nel Terzo Fondo (di seguito, per brevità, "F2i"), con sede legale in....., codice fiscale e partita IVA ....., rappresentato da ....., nato/a a .....il ....., il/la

quale interviene nel presente Atto in qualità di ....., munito dei poteri per quanto *infra*, anche in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società n.....del....., agli atti della Società;

**2i Aeroporti S.p.A.** (di seguito, per brevità, “2i Aeroporti”) - che interviene nel presente Atto in qualità di avente causa di F2i in forza di accordo di cessione di contratto di compravendita di azioni della Società per azioni Esercizi Aeroportuali SEA S.p.A. (di seguito, per brevità, SEA S.p.A.) perfezionatosi in data 20 dicembre 2013 - con sede legale in....., codice fiscale e partita IVA ....., rappresentato dal ....., nato/a a .....il ....., il/la quale interviene nel presente Atto in qualità di ....., munito dei poteri per quanto *infra*, anche in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società n.....del....., agli atti della Società.

#### **PREMESSO CHE:**

- in data 29 dicembre 2011, in esito a gara ad evidenza pubblica espletata in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 14 novembre 2011, il Comune e F2i hanno stipulato un contratto di compravendita di azioni (di seguito, per brevità, il Contratto), in base al quale F2i ha acquistato dal Comune n. 74.375.000 azioni, pari al 29,75% del capitale sociale di SEA S.p.A.;
- il Contratto prevede all'art. 7.1 “*Dividendi*”:

*“7.1.1 Le Parti convengono che le Azioni avranno godimento a decorrere dal 1° gennaio 2012 per gli utili maturati e maturandi dopo tale data. Il diritto alla percezione dei dividendi relativi agli anni precedenti, seppure deliberati e distribuiti dopo il 1° gennaio 2012, spetta in via esclusiva al Comune di Milano con la conseguenza, tra l'altro che il dividendo ordinario relativo all'esercizio 2011 spetterà e sarà pagato dalla Società al Comune di Milano.*”

7.1.2. *L'Acquirente prende atto che il dividendo straordinario deliberato dall'assemblea ordinaria della Società in data 3 maggio 2011, come eventualmente integrato, modificato o sostituito, per complessivi Euro 147.369.985,85, di cui Euro 124.614.586,334 di spettanza del Comune di Milano (il "Dividendo Straordinario"), dovrà essere corrisposto al Comune di Milano per l'intero importo di Euro 124.614.586,334";*

- il contenuto della disposizione di cui al sopra trascritto art. 7.1.1 è stato coerentemente riportato nella girata del certificato azionario<sup>1</sup> rappresentativo delle azioni oggetto di compravendita, che è stata effettuata in data 29 dicembre 2011 a favore di F2i, nonché trascritto, in pari data, nel libro soci di SEA S.p.A.;
- l'art. 7.1 del Contratto è stato formulato in attuazione della deliberazione n. 57 del 14 novembre 2011 del Consiglio Comunale. Infatti in sede di determinazione del prezzo di cessione delle azioni da porre a base di gara, determinazione effettuata sulla base della valutazione operata dall'Advisor del Comune (in atti P.G. n. 808731 del 9 novembre 2011), il Consiglio comunale:
  - ha preso atto che nella suddetta valutazione del valore di SEA S.p.A. - compreso tra 1.345 e 1.537 milioni di euro<sup>2</sup> - *"non è considerata la distribuzione dei dividendi, qualora intervenuta anteriormente all'operazione di cessione di una quota di partecipazione a beneficio esclusivo degli attuali azionisti"* (pag. 9 della deliberazione);

---

<sup>1</sup> La girata apposta al titolo azionario riporta testualmente *"Godimento a decorrere dal 1° gennaio 2012 per gli utili maturati e maturandi dopo tale data. Il diritto alla percezione dei dividendi relativi agli anni precedenti, seppure deliberati e distribuiti dopo il 1° gennaio 2012, spetta in via esclusiva al Comune di Milano con la conseguenza, tra l'altro che il dividendo ordinario relativo all'esercizio 2011 spetterà e sarà pagato dalla emittente al Comune di Milano"*.

<sup>2</sup> Cfr. anche pag. 28, capoversi secondo e terzo, del documento di valutazione di SEA S.p.A. elaborato dall'Advisor, in cui si afferma che *"la nostra quantificazione circa il valore del capitale della Società alla data del 30 giugno 2011 si colloca in un range compreso tra circa euro 1,35 miliardi (DCF) e circa euro 1,54 miliardi (Multipli transazioni comparabili). Il suddetto range non considera l'eventuale futura distribuzione di dividendi che, qualora dovesse intervenire anteriormente all'operazione di cessione di una quota di partecipazione e fosse, pertanto, a beneficio esclusivo degli attuali azionisti imporrebbe di trattare l'ammontare dei dividendi stessi come rettifica negativa del suddetto range di valore"*.



- ha dato atto che quella sopra esposta è la *“situazione che concretamente riguarda la presente Amministrazione comunale, Socio di maggioranza, che ha già espresso la volontà di approvare la distribuzione del dividendo straordinario 2011 pari a euro 147 milioni (di cui 124,6 di spettanza del Comune di Milano)”* (pag. 9 della deliberazione, nonché punto n. 6 del dispositivo, pag. 13);
- ha, conseguentemente, modificato *“il valore minimo stimato, così evidenziandosi un nuovo intervallo di valore tra euro 1.198 milioni e euro 1.390 milioni”* (cfr. pag. 9 della deliberazione);
- ha, inoltre, disposto di inserire, tra gli elementi essenziali del bando di gara, la previsione secondo cui *“i dividendi SEA S.p.A. ... omissis ... maturati nell’esercizio 2011 e relativi alle quote oggetto di alienazione da deliberarsi in occasione del bilancio 2011 saranno di competenza dell’Amministrazione comunale”* (cfr. pag. 11 della deliberazione);
- nel corso del dibattito consiliare, che ha portato all’approvazione del provvedimento deliberativo in parola, in relazione alle azioni oggetto di compravendita, è stata chiarita la necessità di un’espressa previsione che attribuisse al Comune gli utili dell’esercizio 2011, in difetto della quale gli stessi utili sarebbero risultati di pertinenza del soggetto titolare delle azioni al momento della distribuzione (cfr. verbale della seduta consiliare del 14/15 novembre 2011, intervento del Segretario Generale riportato a pag. 648);
- F2i nel corso delle trattative e al momento della stipulazione del Contratto ha preso conoscenza ed ha convenuto che, a seguito della compravendita, al Comune sarebbero, comunque, spettati sia la distribuzione del Dividendo Straordinario pari a euro 147.000.000,00=, sia la distribuzione degli utili maturati nell’esercizio 2011. Infatti, presso la Data Room virtuale appositamente creata per gli operatori interessati a partecipare alla procedura di gara per la cessione delle azioni, al fine della formulazione della offerta economica sono stati resi disponibili - unitamente agli altri documenti di gara - la valutazione dell’Advisor

sopra citata e la deliberazione consiliare n. 57 del 14 novembre 2011;

- parimenti, 2i Aeroporti, a cui, in data 20 dicembre 2013 F2i ha trasferito mediante conferimento il 29,75% delle azioni di SEA S.p.A., acquisite dal Comune (e le ulteriori azioni SEA in portafoglio), ha preso nota di quanto riportato nella girata del certificato azionario dal Comune ad F2i e, più in generale, è subentrata in tutti i diritti ed obblighi di F2i derivanti dal Contratto di Compravendita e dal Patto Parasociale con il Comune. F2i, ai sensi delle conferenti disposizioni contrattuali, è rimasta responsabile in solido con 2i Aeroporti ai fini dei citati diritti ed obblighi;
- l'art. 7.1 del Contratto sopra trascritto:
  - da una parte, ha avuto integrale esecuzione con riferimento alla previsione contenuta nell'art. 7.1.2 in quanto il Dividendo Straordinario è stato interamente corrisposto da SEA S.p.A. al Comune per effetto dei versamenti effettuati, rispettivamente in data 17 dicembre 2012 e in data 18 dicembre 2013 come da documentazione agli atti comunali;
  - dall'altra parte, ha avuto ad oggi solo parziale esecuzione con riferimento alla previsione contenuta nell'art. 7.1.1, dal momento che l'Assemblea degli azionisti di SEA S.p.A. in data 3 maggio 2012, a fronte di un utile di esercizio 2011 pari ad euro 49.403.324=, ha deliberato la distribuzione di dividendi per il solo importo di euro 17.738.884=, destinando, invece, la restante parte di utili, pari a euro 31.664.440=, a riserva straordinaria.

Il quadro complessivo delle disposizioni deliberative e contrattuali sopra descritto, che ha avuto ad oggi parziale esecuzione, unitamente al sopravvenuto mutato assetto della proprietà delle partecipazioni sociali della SEA S.p.A. ha reso opportuno ribadire e confermare la volontà delle Parti tradotta nelle previsioni di cui all'art. 7.1 del Contratto.

- Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 20 del 1 luglio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma

4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha approvato la “*Ricognizione dei diritti del Comune di Milano e di F2i (e dei suoi aventi causa), sulle riserve di SEA S.p.A., connessi alla compravendita del 29,75% del capitale sociale perfezionatasi in data 29 dicembre 2011*”;

Pertanto, anche in esecuzione di tale deliberazione, con la presente scrittura, le Parti si sono determinate a procedere ad una ricognizione condivisa dei rispettivi diritti, anche nella prospettiva di consentire alla SEA S.p.A., nei tempi e con le modalità che verranno stabilite dall'Assemblea dei Soci, di dare agevole attuazione al mandato di pagamento alla medesima conferito in sede di cessione delle azioni in parola.

## **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **1. Premesse.**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto e ne rappresentano presupposto imprescindibile.

### **2. Oggetto.**

Oggetto del presente Atto è la ricognizione dei diritti del Comune e di F2i – e dei suoi aventi causa – ai sensi dell'art. 7.1 del Contratto stipulato in data 29 dicembre 2011 fra il Comune di Milano e F2i avente ad oggetto la compravendita delle azioni corrispondenti al 29,75% del capitale sociale di SEA S.p.A., trasferite mediante conferimento a 2i Aeroporti in data 20 dicembre 2013, fermo restando quanto ad oggi ha già avuto esecuzione.

### **3. Diritti delle Parti.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7.1 del Contratto, le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che, nell'eventualità di deliberazione di distribuzione di riserve esistenti nel patrimonio netto di SEA S.p.A., il Socio Comune di Milano avrà diritto a percepire, sino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 31.664.440=

(corrispondente al delta tra gli utili maturati nel 2011 ed il dividendo ordinario, già distribuito, relativo allo stesso esercizio 2011), riserve per complessivi euro 26.775.276, di cui euro 17.355.105 relativi alla propria attuale quota di partecipazione al capitale sociale di SEA S.p.A. (pari al 54,81%) ed euro 9.420.171 relativi all'ulteriore quota del 29,75% oggetto del contratto di compravendita stipulato in data 29 dicembre 2011 fra il Comune di Milano e F2i. Una volta distribuiti al Comune di Milano riserve nella misura sopra indicata, la distribuzione di ulteriori riserve avverrà in favore dei titolari *pro tempore* delle azioni oggetto del Contratto, in proporzione alla quota posseduta al momento della deliberazione assembleare di distribuzione.

Le Parti si impegnano a precisare negli eventuali contratti di cessione a terzi delle azioni di SEA S.p.A. quanto sopra confermato e stabilito.

#### **4. Disposizioni finali.**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito al presente Atto sarà di competenza del Giudice Ordinario, Foro di Milano.

\* \* \*

Al fine di dare esecuzione agli Atti assunti dai competenti Organi comunali e societari, Vi preghiamo di restituirci il testo della presente, debitamente trascritto su Vostra carta intestata e sottoscritto dai Vostri Rappresentanti, in segno d'integrale accettazione.

Cordiali saluti.

p. Il Comune di Milano:

Il Direttore

Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare

Il Direttore

Area Strategie e Controllo Società ed Enti Partecipati

---